STUDIO SERVIDIO
DOTTORI COMMERCIALISTI

DOTT. ANDREA ALBERGHINI
DOTT. ALFREDO ODDONE
DOTT. FEDERICO BENNI
DOTT. DARIO CURTI
DOTT. CLAUDIO MARCANTOGNINI
DOTT. PIETRO BUFANO

Bologna, 01 marzo 2013

Oggetto: Circolare n. 8/2013 del 01 marzo 2013

Egregi Signori,

trasmettiamo l'ottava circolare dell'anno 2013.

Nel rimanere a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più distinti saluti.

Studio Servidio

STUDIO SERVIDIO • VIA SANTO STEFANO, 11 • 40125 BOLOGNA – ITALY • TEL. (+39) 051 26.06.20 – FAX (+39) 051 22.16.19
scrivi@studioservidio.it • www.studioservidio.com

LA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE DICHIARAZIONI D'INTENTO

INTRODUZIONE

Gli **esportatori abituali**, per poter **acquistare beni/servizi senza applicazione dell'IVA**, devono inviare **ai propri fornitori** un'apposita **dichiarazione d'intento**.

I soggetti (**fornitori**) che ricevono tali dichiarazioni devono **inviare telematicamente i relativi dati** all'Agenzia delle Entrate utilizzando un apposito modello.

Il **D.L. n. 16/2012** (c.d**. "Decreto semplificazioni fiscali"**), all'art. 2, comma 4, ha **modificato il termine di presentazione**, stabilendo che la relativa comunicazione non è più richiesta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della lettera d'intento, ma deve essere inviata **entro il termine previsto per la prima liquidazione IVA periodica (mensile o trimestrale)** nella quale confluiscono le operazioni effettuate senza applicazione dell'imposta, a nulla rilevando il momento di ricevimento della dichiarazione d'intento.

Analizziamo l'adempimento alla luce di quanto stabilito dal D.L. n. 16/2012.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Cos'è la **dichiarazione d'intento**?
2. Come si individuano gli **esportatori abituali**?
3. Quali sono **i soggetti obbligati** all'invio della comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento?
4. Qual è il **termine** per l'**invio** dei dati delle dichiarazioni d'intento?
5. Qual è la **prova di avvenuta presentazione** della **comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento?**
6. La **revoca** della **dichiarazione d'intento già inviata** o la **rettifica dell'ammontare del plafond** disponibile da parte dell'esportatore abituale sono **soggette a comunicazione** all'Agenzia delle Entrate da parte del fornitore?
7. Quali sono gli **altri obblighi** posti a carico del **fornitore** dell'esportatore abituale?
8. Quali **informazioni** vanno indicate nella **comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento**?
9. Sono previste **sanzioni in caso di mancato adempimento** della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute?
10. **L'omessa o l'errata comunicazione** della dichiarazione d'intento può essere sanata tramite ravvedimento operoso?

CASI RISOLTI

1. Esempio pratico sulla compilazione della **dichiarazione d'intento** e sull'**invio della comunicazione dei dati** contenuti nella stessa - **contribuente Iva mensile**
2. Esempio pratico sulla compilazione della **dichiarazione d'intento** e sull'**invio della comunicazione dei dati** contenuti nella stessa - **contribuente Iva trimestrale**

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. COS'È LA DICHIARAZIONE D'INTENTO?

R.1. La dichiarazione di intento è il documento con il quale **l'esportatore abituale attesta,** sotto la propria responsabilità, **di avere i requisiti** per essere definito tale e **manifesta** al fornitore la propria **volontà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'IVA**.

Anteriormente all'effettuazione delle operazioni agevolate, gli esportatori abituali devono consegnare o inviare **ai propri fornitori la dichiarazione d'intento**, redatta su apposito modello.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a fronte della dichiarazione di intento sono classificate come **operazioni non imponibili** ai sensi dell'art. 8, comma 1°, lettera c) del DPR. n. 633/1972 e sono considerate, ai fini Iva, "esportazioni".

E' da tenere presente, infatti, che l'esportatore abituale realizza volumi importanti di operazioni non imponibili, maturando così un'Iva a debito insufficiente a compensare quella sugli acquisti. In questo modo, l'esportatore abituale si trova in una situazione "strutturalmente" a credito e la dichiarazione d'intento gli permette di "porre rimedio" a questo squilibrio. Con la dichiarazione d'intento, infatti, egli può effettuare acquisti senza Iva entro il valore delle operazioni con l'estero (plafond).

D.2. COME SI INDIVIDUANO GLI ESPORTATORI ABITUALI?

R.2. L'articolo 8, comma 1, lettera c), del DPR n. 633/72 prevede che costituiscono **operazioni non imponibili:** "*le **cessioni**, anche tramite commissionari, **di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili** e le **prestazioni di servizi rese a soggetti che** avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, **si avvalgono della facoltà di acquistare**, anche tramite commissionari, **o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta***".

In particolare, la possibilità di acquistare beni e servizi senza dover corrispondere l'IVA ai propri fornitori nell'ambito di un plafond (e, quindi, lo status di "**esportatore abituale**") si acquisisce quando si registra, nell'anno solare precedente o nei 12 mesi precedenti**, più del 10% del volume di affari con l'estero.**

Principalmente si tratta di operatori con l'estero (esportatori/cedenti intracomunitari) che realizzano annualmente un consistente credito Iva derivante dall'imposta assolta sugli acquisti non compensata da corrispondente imposta nelle operazioni attive poste in essere.

Per limitare la formazione del credito Iva in capo a questi soggetti è stato istituito il meccanismo del "**plafond degli esportatori abituali**" che consente loro di acquistare beni e

servizi senza applicazione dell'imposta, entro un determinato limite costituito **dall'ammontare delle operazioni non imponibili registrate in un determinato periodo di riferimento**[1].

Il plafond disponibile, dunque, è limitato: l'esportatore abituale riepiloga gli utilizzi del plafond Iva (cioè tutti gli acquisti senza Iva con emissione della lettera di intento) nel quadro VC della dichiarazione annuale Iva.

D.3. QUALI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI ALL'INVIO DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE DICHIARAZIONI D'INTENTO?

R.3. A partire dal periodo d'imposta 2005, **i soggetti che cedono o prestano servizi agli esportatori abituali, senza applicazione dell'Iva** sulla base delle dichiarazioni d'intento ricevute, sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate i **dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento** da questi ricevute. L'adempimento riguarda, dunque, **i fornitori** degli esportatori abituali che ricevono la dichiarazione (o lettera) d'intento.

D.4. QUAL È IL TERMINE PER L'INVIO DEI DATI DELLE DICHIARAZIONI D'INTENTO?

R.4. I soggetti che cedono beni o forniscono servizi nei confronti di contribuenti che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA sulla base delle dichiarazioni d'intento, devono **comunicare all'Agenzia delle Entrate** i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute, **esclusivamente in via telematica,** non più entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della lettera d'intento, ma entro il **termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva**, **mensile o trimestrale**, **nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta**.

Di conseguenza:

- per un **contribuente mensile**, va inviata entro il giorno **16 del mese successivo** a quello nel quale è stata emessa e registrata la "prima fattura" senza applicazione dell'IVA;
- per un **contribuente trimestrale**, va inviata entro il giorno **16 del secondo mese successivo al trimestre** nel quale è stata emessa e registrata la "prima fattura" senza applicazione dell'IVA.

La novità è stata prevista dall'art. 2, comma 4, **D.L. n. 16/2012** con effetto a partire **dal 2 marzo 2012**.

L'Agenzia delle Entrate, con la **risoluzione n. 82/E del 01.08.2012**, ha chiarito che **il termine di effettuazione della liquidazione periodica** nella quale è confluita l'operazione realizzata senza applicazione dell'Iva costituisce il **termine ultimo per l'invio della dichiarazione d'intento**. Pertanto, resta ferma la **possibilità**, per i contribuenti che ricevono le lettere d'intento, **di trasmettere la comunicazione anche se la relativa operazione non imponibile non è ancora stata effettuata.**

[1] Il plafond può essere fisso o mobile, in relazione al periodo considerato per la formazione del plafond stesso: se si fa riferimento alle operazioni non imponibili registrate nell'anno solare precedente il plafond è fisso; se si fa riferimento alle operazioni non imponibili registrate nei 12 mesi precedenti si parla di plafond mobile (con variazione mensile per effetto dello spostamento del periodo – i 12 mesi – di riferimento).

Per l'invio dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute, occorre utilizzare il **modello approvato con Provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle Entrate del **14.03.2005** e disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/Dichiarazioni+operazioni+intracomunitarie/Dichiarazioni+di+intento/Modello/

Il modello va inviato, esclusivamente in via telematica, **direttamente dal contribuente, ovvero tramite un intermediario abilitato.**

D.5. QUAL È LA PROVA DI AVVENUTA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLA DICHIARAZIONE D'INTENTO?

R.5. A seguito dell'invio della comunicazione **l'Agenzia delle Entrate rilascia**, come di consueto, un'apposita **ricevuta attestante il ricevimento dei dati**.
È **considerato tempestivamente presentato il modello inviato nei termini previsti ma scartato** dal servizio telematico, **a condizione** che si provveda ad una **nuova trasmissione entro 5 giorni** dalla data di comunicazione dello scarto.

D.6. LA REVOCA DELLA DICHIARAZIONE D'INTENTO GIÀ INVIATA O LA RETTIFICA DELL'AMMONTARE DEL PLAFOND DISPONIBILE DA PARTE DELL'ESPORTATORE ABITUALE SONO SOGGETTE A COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DA PARTE DEL FORNITORE?

R.6. L'esportatore abituale può decidere di revocare la dichiarazione d'intento già rilasciata al fornitore o di rettificare l'ammontare del plafond disponibile, provvedendo ad inviare al fornitore il relativo avviso. La **revoca** di una **dichiarazione d'intento già inviata** ovvero la **rettifica in diminuzione del plafond disponibile** già comunicato al fornitore **non sono soggette a comunicazione all'Agenzia delle Entrate** da parte del fornitore. Infatti, non essendo previsto l'invio di una nuova dichiarazione d'intento da parte dell'esportatore abituale, a carico del fornitore non vi è alcun obbligo di comunicazione.
Diversamente, **l'emissione di una nuova dichiarazione d'intento** con la quale l'esportatore abituale **aumenta l'ammontare del plafond disponibile** già comunicato al fornitore deve essere **oggetto di una nuova comunicazione dati** da parte di quest'ultimo.

D.7. QUALI SONO GLI ALTRI OBBLIGHI POSTI A CARICO DEL FORNITORE DELL'ESPORTATORE ABITUALE?

R.7. Il fornitore dell'esportatore abituale deve **numerare** le **lettere d'intento ricevute** e, **entro i quindici giorni** successivi al ricevimento, dopo aver riscontrato la presenza di tutti gli elementi richiesti, ha l'obbligo di **annotare la dichiarazione**, alternativamente:

- in apposito registro;

  ovvero

- in apposita sezione del registro delle fatture emesse e dei corrispettivi.

La fattura del fornitore deve contenere, oltre agli elementi tipici, l'indicazione degli **estremi della dichiarazione d'intento ricevuta** e riportare il titolo di non imponibilità "*operazione non imponibile ai sensi del art. 8 comma 1 lett. c) e comma 2*".

D.8. QUALI INFORMAZIONI VANNO INDICATE NELLA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE DICHIARAZIONI D'INTENTO?

R.8. La comunicazione si compone **del frontespizio**, contenente i dati anagrafici relativi al dichiarante (fornitore dell'esportatore abituale) e del **quadro DI** (Dichiarazioni di intento) composto di **quattro righi (da DI1 a DI4).**

In ciascun rigo del quadro DI vengono riportate le informazioni di ogni singola dichiarazione di intento ricevuta e quindi:

- numero progressivo attribuito dal fornitore **(campo 1: protocollo di ricezione);**
- numero progressivo attribuito dall'esportatore abituale **(campo 2: protocollo di emissione);**
- dati anagrafici relativi al cessionario o committente **(campi da 3 a 9);**
- tipologia della dichiarazione di intento ricevuta**, ossia se la stessa si riferisce:**
  - ✓ ad una sola operazione, specificandone il relativo importo (campi 10 e 11);
  - ✓ alle operazioni effettuate fino a concorrenza di un determinato importo (campi 12 e 13);
  - ✓ alle operazioni effettuate in un dato intervallo di tempo (campi 14, 15 e 16).

D.9. SONO PREVISTE SANZIONI IN CASO DI MANCATO ADEMPIMENTO DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELLE DICHIARAZIONI D'INTENTO RICEVUTE?

R.9. L'omessa comunicazione dei dati contenuti nelle lettere di intento ricevute nei termini previsti o la trasmissione della comunicazione con dati incompleti o inesatti espone **il fornitore** a pesanti sanzioni:

- sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta non applicata **all'operazione**[2]**. Questa sanzione è collegata al mancato rispetto dell'adempimento formale della comunicazione all'Agenzia delle Entrate, indipendentemente dalla sussistenza del plafond in capo all'esportatore abituale e quindi al suo utilizzo per acquistare beni o servizi senza applicazione dell'imposta;**
- responsabilità solidale con l'esportatore abituale **per l'imposta evasa, qualora la dichiarazione di intento sia infedele. Questa sanzione è quindi diretta a colpire il fornitore in quanto complice dell'evasione assieme all'esportatore abituale**[3]**.**

D.10. L'OMESSA O L'ERRATA COMUNICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE D'INTENTO PUÒ ESSERE SANATA TRAMITE RAVVEDIMENTO OPEROSO?

---

[2] La sanzione è applicata in misura fissa, da Euro 258 a Euro 2.065, se non sono state effettuate operazioni in relazione alle dichiarazioni di intento non trasmesse.

[3] Le sanzioni relative all'emissione della dichiarazione di intento, in assenza dei presupposti di legge o per ammontare che eccede il plafond disponibile, sono comunque applicate esclusivamente nei confronti dell'acquirente.

R.10. Nel caso in cui **prima della scadenza del termine** di presentazione della comunicazione si riscontra la necessità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata, può esserne inviata **una nuova**, completa in tutte le sue parti, barrando la casella ***"correttiva nei termini"*.**

Dopo la scadenza del termine previsto il fornitore, sempre che non siano iniziati accessi, verifiche, ispezioni, ecc. di cui abbia avuto formale conoscenza, può invece ricorrere all'istituto del **ravvedimento operoso**, effettuando i seguenti adempimenti:

- invio della comunicazione precedentemente omessa **ovvero** la comunicazione corretta entro un anno **dalla data dell'omissione o dell'errore;**
- pagamento della sanzione ridotta ad 1/8 del minimo[4].

[4] La sanzione per ravvedimento è così fissata a partire dal 1° febbraio 2011.

CASI RISOLTI

C.1. ESEMPIO PRATICO SULLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE D'INTENTO E SULL'INVIO DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELLA STESSA - CONTRIBUENTE IVA MENSILE

S.1. La società A.B. Trade srl (con **liquidazione IVA mensile**) ha **ricevuto in data 4 febbraio 2013** la seguente **lettera di intento** da parte del proprio cliente - esportatore abituale Export 2000 srl.

DICHIARAZIONE DI INTENTO
DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
(Art. 1, lett. c, D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito nella legge 27 febbraio 1984, n. 17)

N. 10 / ANNO 2013
attribuito dal dichiarante

N. 7 / ANNO 2013
attribuito dal fornitore o prestatore

DICHIARANTE

NUMERO DI PARTITA IVA 00120419931 ATTRIBUITA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI PADOVA 1

PERSONA FISICA

COGNOME | NOME

GIORNO | MESE | ANNO | SESSO M F | COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA | PROV. DI NASCITA

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE: EXPORT 2000 SRL

DOMICILIO FISCALE

VIA E NUMERO CIVICO: VIA LISBONA, 10 | C.A.P.: 35127 | COMUNE: PADOVA | PROV.: PD

Il sottoscritto, intendendo avvalersi della facoltà prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate di acquistare beni e servizi o importare beni senza l'applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. c) del D.P.R. 633/72, chiede, sotto la propria responsabilità, di acquistare o importare BENI E/O SERVIZI

senza addebito della relativa imposta.

Per gli acquisti di beni e servizi effettuati nello Stato, precisa inoltre che la presente dichiarazione ha valore per:
(barrare la casella che interessa)

- [ ] la sola operazione specificata
- [ ] le operazioni effettuate nell'anno _____ fino a concorrenza di € _____
- [x] le operazioni effettuate nell'anno 2013 per il periodo da GIORNO 01 MESE 01 a 31/12

DESTINATARIO DELLA DICHIARAZIONE

DOGANA DI

ovvero

ALTRA PARTE CONTRAENTE

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE ovvero, se PERSONA FISICA, COGNOME e NOME: A.B. TRADE SRL

DOMICILIO FISCALE

VIA E NUMERO CIVICO: VIA CREMONINO, 34 | C.A.P.: 35124 | COMUNE: PADOVA | PROV.: PD

Data 01/01/2013 Firma EXPORT 2000 SRL L'amministratore Unico

La società A.B. Trade srl dovrà **trasmettere** all'Agenzia delle Entrate la **comunicazione contenente i dati di tale dichiarazione d'intento** entro il **termine** di effettuazione della **prima liquidazione IVA mensile** nella quale confluisce l'operazione realizzata senza applicazione dell'IVA, quindi **entro il 16.03.2013.**

Agenzia Entrate

DENOMINAZIONE, RAGIONE SOCIALE ovvero COGNOME E NOME
A.B. TRADE SRL

CODICE FISCALE
0 0 1 2 2 9 8 3 5 1 3

COMUNICAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELLE DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE

DATI DEL SOGGETTO TENUTO ALLA COMUNICAZIONE

Periodo di riferimento — Anno: 2 0 1 3 — Mese: 0 2 — Correttiva nei termini

PARTITA IVA: 0 0 1 2 2 9 8 3 5 1 3 — EVENTI ECCEZIONALI

Ecco il quadro DI per questa lettera d'intento:

QUADRO DI
Dichiarazioni di intento

DI1
Numero progressivo assegnato dal soggetto tenuto alla comunicazione: 1 07/2013

Dati relativi al cessionario o committente
Numero progressivo: 2 10/2013 — Partita IVA: 3 0 0 1 2 0 4 1 9 9 3 1

Cognome/denominazione: 4 EXPORT 2000 SRL — Nome: 5

Sede legale/domicilio fiscale
Frazione, via e numero civico: 6 VIA LISBONA, 10 — Comune (o Stato estero): 7 PADOVA — Provincia (sigla): 8 PD — Codice Stato estero: 9

La dichiarazione si riferisce a:
10 una sola operazione per un importo pari a euro — 11
12 operazioni fino a concorrenza di euro — 13
14 X operazioni comprese nel periodo da — 15 01 01 2013 a 16 31 12 2013

C.2. Esempio pratico sulla compilazione della dichiarazione d'intento e sull'invio della comunicazione dei dati contenuti nella stessa - contribuente IVA trimestrale

S.2. Consideriamo ora lo stesso esempio precedente, ipotizzando però questa volta che la società A.B. Trade srl, che ha **ricevuto la lettera d'intento in data 4 febbraio 2013**, abbia **liquidazione IVA trimestrale.**

In questo caso, essa dovrà **trasmettere** all'Agenzia delle Entrate la **comunicazione contenente i dati di tale dichiarazione d'intento** entro il termine di effettuazione della prima liquidazione IVA trimestrale nella quale confluisce l'operazione realizzata senza applicazione dell'IVA, cioè **entro il 16.05.2013.**